



COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA TORINO

Piazza Vittorio Veneto n°1

e-mail: ufficiotecnico@comune.fornocanavese.to.it

<http://www.comune.fornocanavese.to.it>

C.F. 85501190012 P.IVA 02858930015

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.

Approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 27/05/2020

PREMESSA:

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico. I frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal DL 1446/1918 o accedere ai contributi di cui al presente regolamento. Non rientrano nel presente regolamento le aree di circolazione private nonché le strade vicinali disciplinate da accordo convenzionale.

ART.1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico oltre a quelle inserite nell'albo delle strade comunali e vicinali, le strade di proprietà privata, soggette a pubblico transito, utilizzate da un numero indeterminato di persone, ubicate all'interno ed all'esterno del centro abitato e idonee a soddisfare esigenze di interesse pubblico.
3. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri è costituito dalle seguenti principali norme di legge:

Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed enti pubblici e privati;

D.Lgs 1 settembre 1918, n. 1446, e Legge 12 febbraio 1958, n. 126, concernenti la costituzione di consorzi fra gli utenti delle strade vicinali per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di esse;

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada;

Legge della Regione Piemonte 21/11/1996 n. 86,

ART. 3 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il Comune riconosce alla viabilità minore, costituita dal reticolo delle strade vicinali di uso pubblico, una funzione rilevante per il miglioramento della mobilità in ambito comunale.
2. Attraverso la concessione di contributi finanziari, il Comune intende supportare ed incentivare l'iniziativa degli utenti e dei proprietari per la realizzazione di interventi di ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L.267/2000.

2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.

3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.

4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.

La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

DECLASSAMENTI - PROCEDURA

a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati

4. repertorio fotografico
 5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

CLASSAMENTI - PROCEDURA

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 4. relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
 5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
 6. repertorio fotografico
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

ART. 6 - CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto della spesa, ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse. Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale che indicherà specificatamente le modalità di partecipazione, la determinazione delle percentuali di contributo per singola categoria di opere e le modalità di formazione della graduatoria.

Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale di importo max. annuo pari ad € 5.000,00 per ogni strada, sarà ripartito nella misura massima della spesa fino al 50% per le strade vicinali di uso pubblico ubicate nel centro abitato;.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- Ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.
- Raccolta, convogliamento e scarico di acque piovane e meteoriche.
- Posa in opera di guard-rail o ripristino di barriere esistenti.
- Ripristino cigli e scarpate.
- Asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.

- Modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti.
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.
- Fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

5. È possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi;

6. Nel caso di concomitanza di più interventi manutentivi, di cui al presente articolo, la precedenza nei finanziamenti verrà determinata tenendo conto della tipologia degli interventi, con privilegio di quelli finalizzati a garantire alla strada condizioni di stabilità durature nel tempo e del numero degli utenti interessati;

ART. 7 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Allo scopo di finanziare gli interventi di cui all'art. 6 nel bilancio comunale sono previsti due stanziamenti che costituiscono il limite massimo di spesa finanziabile nell'annualità:

- a) finanziamento della fornitura di materiale per l'imbrecciamento strade vicinali di uso pubblico;
- b) contributi per interventi di manutenzione straordinaria su strade vicinali e private di uso pubblico.

ART. 8 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI IN BILANCIO

1. Per l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla voce a) dell'art. 7, si procederà mediante intervento diretto dell'Amministrazione comunale tramite la fornitura dei materiali lapidei necessari per il periodico imbrecciamento e l'eventuale livellamento, in misura proporzionale alle necessità, di volta in volta riscontrate dagli uffici competenti. Resta a carico dei frontisti l'onere della posa in opera dei materiali e della pulizia dei fossi.

2. Per l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla voce b), si procederà mediante versamento del contributo previsto, ai sensi dei successivi articoli, ad avvenuta esecuzione dell'opera.

ART. 9 – MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

1. L'Amministrazione provvederà a ripartire il contributo secondo i criteri selettivi di cui al successivo art. 10 e sulla base di valutazioni effettuate dagli uffici competenti. L'entità del contributo stesso potrà variare in ragione della necessità riscontrata.

ART. 10 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli interventi indispensabili a mantenere e salvaguardare la pubblica incolumità, proposti dal Servizio comunale competente o come tali dallo stesso riconosciuti, avranno assoluta priorità rispetto l'atto di ripartizione dei contributi e comporteranno la massima entità nell'attribuzione degli stessi.

2. Negli altri casi si procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di seguito riportati, previa valutazione della congruità dei lavori da parte del Servizio comunale competente:

- a) importanza della strada rispetto alla trama viaria esistente
 - Strada che collega due strade pubbliche e con presenza di edifici pubblici o di interesse pubblico: punti da 90 a 100;
 - Strada che collega due strade pubbliche: punti dal 60 al 89;
 - Strada a fondo cieco ma con presenza di edifici pubblici: punti dal 50 al 59;
 - Strada di interesse collettivo ma a fondo cieco e non: punti da 20 a 49;
 - Strada di interesse collettivo a fondo cieco con meno di dieci utenti: punti da 1 a 19;
- b) utilità dell'intervento in considerazione del livello di degrado delle strade, del relativo impatto sulla viabilità e del numero di nuclei abitanti residenti lungo la strada oggetto di contributo:
 - alta, da punti 51 a punti 100;
 - media, da punti 21 a punti 50;
 - bassa, da punti 0 a punti 20;
- c) tipo di intervento:
 - miglioramento delle caratteristiche funzionali: da punti 21 a punti 50;

- mantenimento delle caratteristiche funzionali: da punto 0 a punti 20;
- d) costo intervento rispetto a incidenza del contributo:
 - alta, da punti 21 a punti 50;
 - bassa, da punti 0 a punti 20.

ART. 11 - COMMISSIONE

1. La graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui trattasi verrà stilata da una Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente, da due Consiglieri di maggioranza e da un Consigliere di minoranza e dal Responsabile del competente servizio lavori pubblici, patrimonio, manutenzione e ambiente con funzioni di segretario.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONI DELLE RICHIESTE

1. A seguito dell'emissione del bando annuale si dovranno inoltrare le richieste di contributo in carta semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso, cui si riferisce l'erogazione del contributo con tutti gli allegati richiesti dal bando. La domanda dovrà contenere i nominativi dei proprietari di tutti i terreni interessati con riferimento agli atti catastali, la dichiarazione di disponibilità a riunirsi in consorzio e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da un proprietario frontista, designato e delegato per scritto dagli altri proprietari e che sarà riconosciuto dall'Amministrazione come Unico Responsabile nell'utilizzazione del contributo e per la sua rendicontazione e riscossione. Alla domanda dovrà essere allegato un progetto completo di stima dei lavori da realizzarsi e con allegato preventivo di spesa redatto su carta intestata della ditta a cui verranno affidati i lavori;
2. La graduatoria funzionale alla concessione del contributo verrà stilata annualmente, sulla base delle istanze presentate entro il termine sopra indicato e di quelle presentate negli anni precedenti, ma non esaudite.
3. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento comunicherà le risultanze della graduatoria e, per le domande accolte, le relative condizioni.

ART. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo, nella misura compresa tra un quinto ed un mezzo della spesa complessiva dei lavori, sarà erogato a lavori ultimati, sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice, da cui risulti il chiaro riscontro della qualità dei prezzi unitari e dopo verifica del Comune circa la regolare esecuzione tecnica.
2. Nel caso in cui l'importo a consuntivo superi l'importo del preventivo sulla base del quale è stato assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo assegnato, salvo accogliere, con separata procedura, la richiesta di contributo integrativo.

ART. 14- INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, funzionali a preminenti interessi di sicurezza stradale e di protezione civile, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dall'art. 163 del D. Lgs 50/2016, sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

ART. 15 – SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale.

ART. 16 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi

dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 17- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 16 del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l'apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 17 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.
2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 19 – CONTROLLO DEI LAVORI

1. I lavori effettuati dai soggetti richiedenti il contributo, in forma singola o in forma riunita in consorzio, devono essere eseguiti in conformità alle normative vigenti, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed essere muniti di idoneo titolo abilitativo edilizio, ove necessario, da presentare presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune.
2. È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera, conformemente con quanto stabilito dall'attività di vigilanza edilizia prevista nel Testo Unico Edilizia n. 380/2001.

ART. 20 – MANUTENZIONE AD ESCLUSIVO CARICO DEI FRONTISTI

1. È fatto obbligo ai frontisti:
 - a) Provvedere alla regimazione e assicurare un regolare deflusso delle acque meteoriche, in modo tale che non vengano scaricate in maniera incontrollata dai terreni di loro proprietà alla strada vicinale di uso pubblico;
 - b) Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrabili tombati posti nel tratto antistante la proprietà, rimuovendo ogni materiale depositato;
 - c) Rimuovere celermente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano il regolare funzionamento delle cunette di deflusso poste ai lati della carreggiata stradale;
 - d) Rimuovere, per il tratto antistante la proprietà privata, tutta la vegetazione presente tra il confine della stessa e il margine della carreggiata (cosiddetta banchina stradale)
 - e) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni e/o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - f) Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano la strada o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- g) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
2. Qualora i frontisti non dovessero adempiere a quanto indicato nel precedente comma, saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) verrebbero loro attribuite le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dal mancato rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti.
3. Per quanto non stabilito nel presente articolo vale quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada);

ART. 21 – ABROGAZIONE E RECEPIMENTO DI NORME

1. È abrogato il Regolamento per la gestione delle strade vicinali approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 04/10/2011;
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nella materia oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
4. Per quanto concerne le strade vicinali ad uso privato, valgono le disposizioni del D.L. Lgt n. 1446 del 01/09/1918 e della normativa vigente in materia.

ART. 22 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Forno Canavese, in qualità di Titolare, tratta i dati personali dei richiedenti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di selezione ai sensi della vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli elaborati progettuali è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata dai richiedenti contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità.

Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora venissero forniti dati personali di soggetti terzi, si invitano i richiedenti a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte o eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero.

I dati personali forniti saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata assegnazione del contributo) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di legge, saranno conservati per un anno.

Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati conferiti possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

– ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;

– ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi a particolare situazione personale è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati l'interessato potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:

- ✓ cartacea, all'indirizzo di: Piazza V. Veneto 1 – 10084 Forno Canavese;
- ✓ telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata fornocanavese@postemailcertificata.it: in tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@comune.fornocanavese.to.it.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione sotto la sezione Privacy e Cookies.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati:

Fax simile di bando – modello di domanda (Allegato A) –